



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 25

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ANTONUCCIO | GIULIANA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BUZZI | GERMANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | RINALDI | ETTORE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

sull' appello n° 1576/09
depositato il 29/10/2009
avverso la sentenza n° 31/02/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VERBANIA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO I.V.A. 2003

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 1576/09

UDIENZA DEL

22/10/2010

ore 11:00

SENTENZA

N°

15/25/11

PRONUNCIATA IL:

22 OTT. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 FEB. 2011

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Annalisa Rocchi)

Annalisa Rocchi

Al contribuente veniva contestata la non imponibilità IVA di fatture all'esportazione a motivo della mancanza del previsto timbro della dogana di uscita.

L'adito Giudice respingeva il ricorso motivando che le prove offerte dalla società ricorrente non erano idonee a dare certezza dell'avvenuta esportazione.

Appella il contribuente argomentando che le prove fornite attestano in linea di fatto la certezza dell'avvenuta esportazione e che l'appellata sentenza erra laddove esclude dal novero delle prove valide documenti quali la documentazione bancaria, la lettera di vettura e la corrispondenza; inoltre, il nome della dogana di uscita è rilevabile dal timbro "Magdeburgo" in unione alla data 4/8/2003, allorquando la Polonia non faceva parte dell'UE e Magdeburgo (Germania) era dogana d'uscita dell'UE per la destinazione finale Russia.

L'Ufficio controdeduce in particolare sulla natura privata e non pubblica, come necessario, della documentazione probatoria e appella incidentalmente per le spese indebitamente compensate dal Giudice di prime cure.

Osserva la Commissione che in linea di fatto è certo e provato che la merce è stata esportata. È pertanto da escludere l'ipotesi dell'evasione fiscale mentre è da stabilire se le prove fornite siano rilevanti ai fini di consentire l'emissione di fattura non imponibile art. 8.

Sul punto, la giurisprudenza è oscillante; al riguardo questa Commissione segue l'orientamento più sostanziale di quelle pronunzie che ammettono prove incontrovertibili anche se non promananti dalla P.A. A detto orientamento si perviene anche nella considerazione che se è legittimo il rigore formale per i visti d'uscita apposti dalle Dogane Italiane (la norma era stata generata quando l'esportazione avveniva con l'uscita dai confini statali delle merci) si presenta il rischio della "probatio diabolica" quando i visti di uscita vengono apposti da uffici di altri Paesi dell'UE che in contesto di armonizzazione tuttora non sempre conseguita applicano disposizioni e prassi di varia deriva.

Sussistono i motivi per compensare le spese.

PQM

Accoglie l'appello. Spese compensate.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

